I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2785/76 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 1976

recante conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 114,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno concludere l'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità e la Repubblica popolare del Bangladesh,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concluso a nome della Comunità l'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15 dell'accordo, il presidente del Consiglio notifica all'altra parte contraente che, per quanto riguarda la Comunità, le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sono state espletate.

Articolo 3

Nella commissione mista prevista dall'articolo 8 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

---

[1] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*